



## SERRAMENTI E INFISSI (comma 345 ex Legge 296/2006)

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

*È agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m<sup>2</sup>K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.*

<p><b>Chi può accedere?</b></p>	<p>Tutti i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostengono le spese per la riqualificazione energetica;</li> <li>- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.</li> </ul> <p>È possibile per tutti i contribuenti optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, per la cessione del credito <sup>1</sup>.</p>
<p><b>Per quali edifici?</b></p>	<p>Gli edifici alla data di richiesta di detrazione devono essere <b>"esistenti"</b>, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi. Inoltre, devono essere dotati di <b>"impianto termico"</b>, così come definito dalla faq Ecobonus n. 9D <sup>2</sup>.</p>
<p><b>Entità del beneficio</b></p>	<p>Detrazione del 50%<sup>3</sup> delle spese rimaste a carico del contribuente.</p> <p>Limite massimo di detrazione ammissibile: <b>60.000 euro per unità immobiliare</b> <sup>4</sup>.</p>



## Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti** (e non come nuova installazione).
2. L'intervento deve **delimitare un volume riscaldato** verso l'esterno o verso vani non riscaldati.
3. I valori di **trasmissione termica** finali devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del **D.M. del 26 gennaio 2010** <sup>5</sup>.



## Spese agevolabili

1. Spese sostenute per la **fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta di ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.**
2. Spese sostenute per la **fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti** (se solidali con l'infisso) **e i suoi elementi accessori**, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmissione termica, si può considerare anche l'apporto termico degli elementi oscuranti, assicurando che il valore di trasmissione termica complessivo non superi il valore limite di cui sopra.
3. Spese per le **prestazioni professionali** necessarie alla realizzazione degli interventi nonché alla redazione della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica., ove richiesto.



## Documentazione necessaria

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **“Scheda descrittiva dell'intervento”** ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (<https://detrazionifiscali.enea.it/>) ed entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere <sup>6</sup> o come da dichiarazione di conformità:
  - nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definite al Catasto), tale scheda può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
  - in tutti i casi diversi dal precedente (ad esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali), la scheda deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato.

### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO “TECNICO”:
  - **asseverazione** <sup>7</sup> redatta da un tecnico abilitato che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra. Soltanto nel caso di interventi nelle singole unità immobiliari, l'asseverazione può essere sostituita dalla **certificazione del fornitore/assembleatore/installatore** di detti elementi, che attesti il rispetto dei requisiti dei suddetti requisiti;
  - **documento che attesti il valore di trasmittanza termica dei vecchi infissi**, che può essere stimata anche in modo approssimativo utilizzando l'algoritmo <sup>8</sup> appositamente elaborato e che può essere riportata:
    - ✓ all'interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
    - ✓ in un'autocertificazione del produttore;
    - ✓ nell'asseverazione;
  - originale della **Scheda descrittiva** dell'intervento inviata all'Enea, debitamente firmata;
  - **schede tecniche dei materiali e dei componenti.**
2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
  - **fatture** relative alle spese sostenute;
  - **ricevuta del bonifico** bancario/postale che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge 296/06, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del/la richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il codice fiscale del soggetto beneficiario o il numero di partita IVA;
  - ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (**codice CPID**), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa attraverso il Portale.



## Elenco delle note:

- <sup>1</sup> Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate (aggiornamento marzo 2019): <https://www.energiaefficienza.enea.it/component/jdownloads/send/20-guida-dell-agenzia-delle-entrate/19-le-agevolazioni-fiscali-per-il-risparmio-energetico-marzo-2019.html> (si veda in particolare paragrafo 4 pag. 19).
- <sup>2</sup> Link alle faq Ecobonus n. 9D: <https://www.energiaefficienza.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>
- <sup>3</sup> A seguito delle modifiche apportate all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 dall'art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito con la legge 17 luglio 2020 n 77.
- <sup>4</sup> Se l'intervento è eseguito contestualmente alla coibentazione dell'involucro opaco verticale e/o orizzontale, la detrazione massima complessiva rimane 60.000 euro.
- <sup>5</sup> Link DM 11 Marzo 2008 coordinato DM 26 Gennaio 2010: [https://www.energiaefficienza.enea.it/media/attachments/2020/01/13/dm\\_11-03-08\\_coordinato\\_-con\\_dm\\_26-1-10.pdf](https://www.energiaefficienza.enea.it/media/attachments/2020/01/13/dm_11-03-08_coordinato_-con_dm_26-1-10.pdf)
- <sup>6</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq Ecobonus n. 6E: <https://www.energiaefficienza.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>
- <sup>7</sup> L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni sopra elencate, obbligatoria ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs. n. 192 del 2005 e successive modificazioni (DM 6 agosto 2009).
- <sup>8</sup> Link alla pagina "Esempi per il calcolo": <https://www.energiaefficienza.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/per-i-tecnici/esempi-per-il-calcolo.html>